

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1972

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

ONOREVOLI SENATORI. — La crescente sensibilità dei viticoltori italiani di fronte ai problemi che li concernono, l'entrata in vigore di una serie ampia e articolata di regolamenti comunitari nel settore vitivinicolo, spesso differenziati o addirittura in contrasto con la legislazione nazionale, l'evolversi stesso della situazione hanno determinato, specie in questi ultimi mesi, la presentazione di numerosi disegni di legge, per lo più riferiti ai due decreti cardine che hanno posto in Italia le basi per un'organica e razionale regolamentazione della complessa materia: il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Anche il presente disegno di legge trae lo spunto da alcuni articoli dei suddetti decreti per inserirvi apporti e modifiche ispirati all'esigenza di valorizzare la qualità, la genuinità, la denominazione di origine dei vini; dissipare equivoci volti a sorprendere la buona fede o la scarsa informazione della

media dei consumatori; offrire strumenti più efficaci, sul piano della tecnica e della determinazione delle sanzioni, per la lotta contro le sofisticazioni, agevolate anche da discordanti norme comunitarie in materia di pratiche vinicole.

Il primo articolo del presente disegno di legge, richiamandosi all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, postula anche per i vini l'obbligatorietà dell'indicazione di un dato che tutte le legislazioni più evolute tendono sempre più a specificare per ogni prodotto alimentare, ossia la sua composizione.

Infatti, se si addivenisse all'indicazione, anche in percentuale nel caso di vini da taglio, dei tipi e della provenienza geografica delle uve usate per la vinificazione, non solo si offrirebbe al consumatore un'immagine adeguata e completa del prodotto che gli viene esitato, ma si circoscriverebbe in termini stretti e precisi la responsabilità dei vinificatori e dei commercianti.

La stessa finalità informa l'articolo 2 che, rifacendosi all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, richiede, in considerazione di equivoci pubblicitari tuttora in atto, che non si possano propagandare vini usando l'indicazione generica « a denominazione d'origine ». Essa infatti, non essendo contemplata dalla legge, non offre alcuna garanzia e potrebbe essere concettualmente riferita a qualsiasi prodotto, ma può essere erroneamente interpretata dal consumatore non edotto addirittura come onnicomprensiva dei tre gradi di pregio progressivo (« denominazione di origine semplice », « controllata » e « controllata e garantita ») con cui la nostra legislazione definisce i vini di qualità.

Sempre in ossequio all'auspicata trasparenza della composizione del prodotto, l'articolo 3, riprendendo il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, richiede, in considerazione della deplorata differenziazione delle norme comunitarie in materia di zuccheraggio, che venga apposta sui recipienti, in cui viene collocato e venduto il vino di provenienza comunitaria passibile di arricchimento con il saccarosio, l'indicazione dell'avvenuta effettuazione di questa pratica enologica non consentita dalle nostre leggi.

L'articolo 4 riprende una norma di tutela contro le sofisticazioni già contenuta, in termini più generici, nel primo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e la riferisce in termini più espliciti allo zucchero e ai preparati affini, la cui utilizzazione al fine di alterazione o di elaborazione industriale dei prodotti vinicoli va sempre più generalizzandosi in ogni regione d'Italia.

L'introduzione obbligatoria di un rivelatore innocuo nello zucchero e nei preparati affini offrirebbe un sicuro indizio dell'avvenuta sofisticazione, consentendo una repressione delle frodi ben più efficace e diffusa.

A questa istanza si accompagna l'esigenza di una più drastica penalizzazione dei trasgressori, specie se recidivi.

In tal senso si esprime l'articolo 5 del presente disegno di legge, che integra il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, stabilendo, in caso di recidività nelle infrazioni più gravi alle norme di tutela contro le frodi nel settore vinicolo, la revoca definitiva delle licenze o autorizzazioni, anche per analogia a quanto stabilito dalla recente legge sulla disciplina del commercio 11 giugno 1971, n. 426, che contempla all'articolo 7 il diniego assoluto di licenza nei casi di recidività sanciti da sentenza passata in giudicato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La lettera *a*) del punto 2) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *a*) la natura merceologica del prodotto (vino, vino liquoroso, spumante od altro) nonchè la sua composizione, precisando il tipo e la provenienza geografica delle uve usate per la sua vinificazione ».

**Art. 2.**

Al comma unico dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, si premette il seguente comma:

« Nella confezione dei prodotti, come pure per la loro propaganda, non può essere usata l'indicazione generica di vini "a denominazione di origine" senza che essa, ad evitare equivoci, sia accompagnata, a seconda dei casi, da una delle tre indicazioni specifiche contemplate dal presente decreto e cioè "origine semplice", "controllata" o "controllata e garantita" ».

**Art. 3.**

Il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è integrato come segue:

« Sui recipienti e sulle bottiglie in cui viene collocato il vino di cui ai precedenti commi devono essere riprodotte le marche e le indicazioni occorrenti a determinare l'origine estera del vino stesso. Se questo proviene da regioni viticole della Comunità economica europea in cui è consentito lo zuccheraggio, dovrà pure essere indicata l'avvenuta addizione di saccarosio ».

**Art. 4.**

Il primo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità e sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle Regioni, ha facoltà di prescrivere con decreto che allo zucchero, allo zucchero invertito, al glucosio, al levulosio, al melasso e ad ogni altra sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e gli aceti, venga aggiunto, sotto vigilanza finanziaria e con determinate modalità, un rivelatore innocuo idoneo a denotare la loro presenza ».

**Art. 5.**

Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pecuniaria superiore nel massimo a lire 500 mila ovvero una pena pecuniaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese, fino ad un anno, dalle autorità che le hanno rilasciate.

In caso di recidività nelle infrazioni di cui sopra, sancita da sentenza passata in giudicato, le autorizzazioni o licenze devono essere definitivamente revocate ».